

COMUNE DI DONORI

Provincia di Cagliari

REP. N.

SCRITTURA PRIVATA PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____, nella sede comunale, sono convenuti i signori:

1) Ing. Cristina Strinna nata a Cagliari il 18.01.1965, la quale dichiara di intervenire in questo contratto in rappresentanza del Comune intestato, codice fiscale 80011830926, nella sua qualità di Responsabile del Servizio - Settore tecnico manutentivo - ai sensi dell'art. 107 del citato D. Lgs. n. 267/2000;

2) Sig. _____ nato a _____ il _____, residente a _____ in via _____ n. _____, in qualità di _____ della Ditta _____ con sede legale in _____, Via _____, codice fiscale _____ P.I. _____.

I suddetti componenti sono qui convenuti al fine di stipulare il presente contratto mediante scrittura privata, giusta quanto previsto dall'art. 17, comma 1 del Regolamento Comunale per l'affidamento dei lavori e fornitura e servizi, approvato con deliberazione del C.C. n° 34 del 25.11.2009;

PREMESSO CHE

- con determinazione n. _____ in data _____, è stato affidato il cottimo alla Ditta _____ con sede legale in _____, Via _____ n. _____, codice fiscale _____ P.I. _____, per un importo contrattuale pari ad € _____ al netto del ribasso contrattuale dello _____ % e al netto dell'I.V.A.;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

ART. 2 – NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

1. L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:

- a) dal presente contratto e dai relativi allegati;
- b) dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- c) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi ed in particolare dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- d) dal d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- e) dal Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 34 del 25/11/2009
- f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle norme e dalle disposizioni in precedenza richiamate.

2. L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto; trovano inoltre applicazione gli articoli da 1362 a 1369 c.c.

ART. 3 - OGGETTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica, nonché tutte le prestazioni, le forniture accessorie e le provviste necessarie per dare compiuto tale servizio, secondo le condizioni e le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel capitolato speciale d'appalto.

ART. 4 – DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è fissata in ANNI DUE E MESI SEI naturali consecutivi decorrenti dal 01/07/2001 e cessante il 31/12/2013.

ART. 5 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il contratto è stipulato a «a corpo». L'importo contrattuale, come determinato in seguito all'applicazione del ribasso offerto dall'esecutore sull'importo posto a base di gara, è pari ad € _____, oltre IVA.

ART. 6 - CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI.

La consistenza attuale dell'impianto di illuminazione pubblica ammonta a circa N° 665 corpi illuminanti di vario tipo (palo alto in ferro, in ghisa e in lega, palo basso in ferro, palo basso in PVC, fari a pavimento e a parete, lanterne e luci campanile) distribuiti nel territorio di Donori.

ART. 6 - GESTIONE DEL SERVIZIO E PRESTAZIONI

La ditta appaltatrice dovrà gestire il servizio con propri capitali, mezzi tecnici, materiali, attrezzi e macchine e quant'altro possa servire per lo svolgimento del servizio a regola d'arte.

L'appaltatore dovrà possedere la titolarità delle macchine utilizzate e le stesse devono essere dotate di cestello elevatore debitamente omologato e revisionato, con uno sbraccio adeguato al tipo di armatura.

L'appaltatore dovrà assicurare il servizio con proprio personale specializzato, provvedendo a propria cura alle spese relative ai salari, alle assicurazioni previdenziali, antinfortunistiche e ad ogni altra indennità o spettanza, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualunque responsabilità relativa ad eventuali inadempimenti concorrenti gli oneri suddetti.

L'esecutore dovrà garantire la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica, secondo quanto indicato all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto in modo da garantire il perfetto funzionamento dell'impianto di illuminazione pubblica:

ART.7 - ULTERIORI PRESTAZIONI

Installazione luminarie natalizie:

Abbellimento di alcune strade urbane, nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio dell'anno successivo, mediante l'installazione di luminarie natalizie la cui tipologia, da scegliersi tra quelle in disponibilità alla ditta, l'ubicazione ed il numero dovrà essere concordata con l'amministrazione comunale e comunque in numero sufficiente affinché venga garantito un minimo di decoro per tale periodo.

ART. 8 - ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri inerenti alle manutenzioni e alla gestione del servizio di illuminazione pubblica oggetto del presente Contratto, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi di cui all'art. 9 del capitolato speciale d'appalto.

ART. 9 – PERSONALE IMPIEGATO

1. Entro giorni 5 dalla sottoscrizione del contratto, l'impresa dovrà comunicare per iscritto i nominativi delle persone impiegate, con le generalità complete e le rispettive qualifiche. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata nel caso di variazione del personale impiegato entro 5 giorni da ciascuna variazione.
2. Per l'esecuzione del servizio l'impresa esecutrice dovrà impiegare tassativamente personale alle proprie dipendenze, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia.
3. L'impresa è tenuta, nei confronti del personale dipendente, al rispetto del contratto collettivo di lavoro e di tutta la normativa previdenziale, assicurativa ed antinfortunistica.
4. L'esecutore è tenuto, su richiesta dell'Amministrazione, ad esibire il libro unico del lavoro ed il registro infortuni.
5. Il personale dell'impresa dovrà, nell'espletamento del servizio, indossare adeguate tute di lavoro. Ogni addetto dovrà inoltre esibire targhetta identificativa riportante le complete generalità.
6. Il personale dipendente, oltre al riguardo del proprio aspetto e alla tenuta di comportamento consono al ruolo professionale rivestito, dovrà attenersi con scrupolo ad una condotta di massima gentilezza ed attenzione nei confronti della cittadinanza.

ART. 10 - OBBLIGHI DELL'ESECUTORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

L'esecutore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.

L'esecutore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'impresa delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale.

Tale ritenuta viene rimborsata quando l'Ispettorato predetto dichiara che l'impresa si sia posta in regola e la stessa non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

ART. 11 - OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

(per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti ovvero da 15 a 35 dipendenti e che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)

1. Le parti danno atto che l'esecutore ha dichiarato in sede di gara ed ha confermato espressamente in questa sede di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto_____

(OPPURE)

(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti ovvero da 15 a 35 dipendenti e che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)

2. Le parti danno atto che l'esecutore ha dichiarato in sede di gara e conferma espressamente in questa sede di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; ha presentato in tal senso la certificazione rilasciata dal servizio all'impiego della provincia di_____, competente per il territorio nel quale l'impresa ha la sede legale, in data _____protocollo _____, dalla quale risulta l'ottemperanza alle norme di cui alla l. 12 marzo 1999, n. 68.

ART. 13 - SUBAPPALTO

(se l'impresa non ha dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare)

1. Il subappalto non è ammesso non avendo l'esecutore dichiarato in sede di gara di voler subappaltare quote di appalto.

(se l'impresa ha dichiarato di voler usufruire del subappalto)

2. In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall'esecutore circa le parti del servizio da subappaltare, indicate in: _____,

l'Amministrazione dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dell'art. 118 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

3. L'esecutore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice per la parte del servizio oggetto di subappalto. La stazione appaltante è sollevata da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione di quella parte di servizio oggetto di subappalto.

ART. 12 - GARANZIA

1. L'aggiudicatario ha provveduto in data _____ alla costituzione di una garanzia di euro _____ mediante polizza assicurativa n° _____ presso _____.

La polizza assicurativa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione.

2. Tale cauzione sarà progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente.

3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'esecutore, l'Amministrazione ha diritto di valersi della suddetta cauzione.

4. L'esecutore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora la stazione appaltante abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ART. 13 – ADEGUAMENTI DEI PREZZI

È ammessa la revisione periodica del prezzo del servizio ai sensi e secondo le modalità stabilite dall'art. 115 del d.lgs. 163/2006 e dal capitolato speciale d'appalto.

ART. 14 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI

La liquidazione del corrispettivo contrattuale sarà effettuata mensilmente con rate di importo pari a € _____, oltre l'IVA, dietro presentazione di

apposita fattura e secondo le modalità previste dall'art. 14 del capitolato speciale d'appalto.

ART. 15 - PENALI

1. Le inadempienze e le omissioni dell'impresa sono soggette alle seguenti penali:

- € 30,00 per il mancato utilizzo da parte degli addetti al servizio della tuta da lavoro o del cartellino di riconoscimento;
- € 100,00 per il ritardo immotivato di oltre quindici giorni sulla programmazione dell'intervento di manutenzione ordinaria e programmata.
- € 200,00 per il ritardo immotivato oltre le 12 ore € 100,00 per gli interventi straordinari di massima urgenza e per l'installazione delle luminarie natalizie.

2. L'applicazione delle penali sarà comunicata all'impresa mediante raccomandata con A/R.

3. L'importo della penale sarà trattenuto in sede di liquidazione delle fatture relative al canone mensile.

4. L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora gli inadempimenti siano tali da comportare il superamento di tale percentuale l'Amministrazione dichiarerà risolto il contratto per colpa dell'impresa.

5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi o degli inadempimenti dell'impresa.

ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI

CREDITI

1. Ai sensi dell'articolo 118 del d.lgs. 163/2006, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e della l. 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla stazione appaltante e da questa accettato ai sensi dell'art. 117, comma 3, del d.lgs. 163/2006.

ART. 17 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E REGOLAMENTI

L'Appaltatore sarà tenuto contrattualmente all'osservanza delle norme stabilite:

- a. dalle leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti di servizi;

- b. dalle leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori, la prevenzione degli infortuni ed il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- c. dalle leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della circolazione stradale e sulla tutela e conservazione del suolo pubblico;
- d. dal regolamento di Polizia Urbana;
- e. dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa.

Inoltre, l'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le norme di buona tecnica e di legge con particolare riferimento a:

- D.P.R. n. 547 del 27.04.55;
- D.P.R. n. 164 del 07.01.56;
- Legge n. 186 del 01.03.18;
- Legge n. 791 del 18.10.77;
- D.P.R. n. 447 del 06.12.91;
- D.Lgs. n. 626 del 19.09.94;
- D.Lgs. n. 493 del 14.08.96;
- D.M. n. 37 del 22.01.2008;
- D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.;
- Normativa CEI e UNI vigente all'atto dell'affidamento dell'appalto od emanata nel corso della durata del contratto;

ART. 18 - CONTROVERSIE E CLAUSOLA ARBITRALE

1. Ai sensi dell'art. 240, comma 22, del d.lgs. 163/2006, sarà attivato il procedimento di accordo bonario qualora a seguito di contestazioni dell'esecutore, verbalizzate nei documenti contabili, l'importo economico controverso sia non inferiore al 10% dell'importo originariamente stipulato.
2. Qualora la procedura di accordo bonario non abbia avuto esito positivo e negli altri casi in cui si verifichino controversie, è esclusa la competenza arbitrale ed è pertanto competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato.

ART. 19 - RISOLUZIONE

1. In virtù del rinvio operato dall'art. 297 del d.P.R. 207/2010, trovano applicazione le previsioni contenute agli artt. 135 e 136 del Codice, per quanto applicabili.

2. In caso di grave inadempimento dell'impresa alle obbligazioni di contratto, ovvero nei casi in cui l'esecuzione del contratto ritardi rispetto alle previsioni di cui all'art. 10 del capitolato speciale d'appalto, l'Amministrazione dovrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R. un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere.

3. Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dalla stazione appaltante è fatta all'esecutore con raccomandata A/R.

ART. 20 - NOTIFICHE E COMUNICAZIONI

Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'amministrazione comunale, da cui decorrano termini per adempimenti contrattuali, sono effettuati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all'impresa nel domicilio legale sito in _____.

Esse possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al rappresentante legale dell'impresa o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata.

Anche le comunicazioni all'amministrazione comunale, alle quali l'impresa intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Possono essere rimesse direttamente all'amministrazione stessa, contro rilascio di ricevuta, datata e firmata.

La ricevuta di ritorno e la ricevuta rilasciata nelle comunicazioni effettuate in forma diretta fanno fede, ad ogni effetto, dell'avvenuta notifica, e alla data delle stesse viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini.

ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'esecutore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 10 della l. 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni, esposta per esteso presso l'ufficio _____

ART. 22 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 L. 136/2010

L'esecutore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. L'esecutore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto,

un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 136/2010. L'esecutore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla competente Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto del seguente codice: codice identificativo di gara (CIG) n. **2122177BD9**;

ART. 23 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa espresso riferimento al capitolato speciale d'appalto.

ART. 24 - ALLEGATI AL CONTRATTO

Forma parte integrante e sostanziale del presente atto il seguente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'APPALTATORE _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO _____